



**Comune di Cecina**  
(Provincia di Livorno)

## **ORDINANZA N. 10 del 20/04/2011**

### **IL SINDACO**

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari lungo il litorale del Comune di Cecina, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio marittimo;

Vista la Legge 15.03.1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e la Legge Regionale 1 dicembre 1998 n. 88 relativi al riparto delle competenze in materia di demanio marittimo;

Visti gli articoli 30, 1161, 1164, del codice della navigazione e gli articoli 27 e 28 del relativo Regolamento di esecuzione relativi all'uso del demanio marittimo;

Viste le circolari serie I n. 10, 12, 22, rispettivamente in data 07.05.94, 20.05.94 e 10.04.95 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti, aventi ad oggetto schemi guida di ordinanza balneare

Visti gli artt. da 29 a 40 e da 102 a 104 della Legge Regionale n. 28 del 07/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" ed il relativo regolamento di attuazione n. 15R del 01-04-2009;

Visto il D.lgs n° 59 del 26/03/2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Visti gli artt. da 69 a 81 della Legge Regionale n. 42 del 23/03/2000 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo" e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione;

Visto il D.L.vo del 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo approvato con atto C.C. n. 86 del 29.06.2007;

Vista la L. 25.08.1991 n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

Visto il decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Vista la L. 5.2.1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone disabili;

Visto il D.Lgs. in data 3.4.2006, n. 152 e succ. mod ed int.;

Vista la Legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Decreto della Giunta Regionale Toscana n. 1094 del 20 dicembre 2010, che individua le zone idonee alla balneazione per la stagione balneare 2011 nel territorio di competenza del Dip. Prov. A.R.P.A.T. di Livorno, secondo quanto previsto dal D.P.R. 470/82 modificato dalla L. 29.12.2000 n. 422 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che nello stesso decreto si individuano le zone non idonee temporaneamente nonché le zone permanentemente non idonee alla balneazione;

Atteso che, per quanto riguarda il Comune di Cecina, risulta individuata dal sopraccitato provvedimento come zona permanentemente non idonea alla balneazione per attracco natanti quella avente la seguente estensione:

**50 mt. A nord e a sud di 01°58'03"- 43°18'07" e corrispondente alla foce del fiume Cecina;**

Vista la L.R. del 20-10-2009 n. 59;

Valutata l'opportunità di predisporre per l'anno 2011 misure preventive in via cautelare che confermano i precedenti divieti, a salvaguardia della salute pubblica, in vista della stagione balneare;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

### **RENDE NOTO**

**Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle Attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno, saranno emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno.**

**Che oltre alla presente ordinanza dovrà farsi riferimento anche alle norme di cui al Regolamento degli Arenili del Comune di Cecina, approvato con Deliberazione Consiliare n. 86 del 29-06-2007;**

### **ORDINA**

#### **Articolo 1** **Disposizioni Generali**

La stagione balneare è compresa tra il **1 maggio ed il 30 settembre**.

L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

I titolari di concessione demaniale marittima in regola con il pagamento del relativo canone demaniale, ferma restando la data di inizio e fine della stagione balneare, hanno la facoltà, al di fuori di tale periodo, di tenere aperto l'impianto per sole cure salsoiodiche ed elioterapiche, apponendo agli ingressi idonea cartellonistica, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno n. 43/2009 e predisponendo comunque il servizio di salvamento, come previsto dalla stessa ordinanza, nei giorni festivi e nelle giornate di sabato e domenica.

## Articolo 2 **Divieto di balneazione**

La balneazione è vietata:

- a) nelle zone di territorio comunale adibite a:
  - transito e sosta del naviglio;
  - corridoi di atterraggio opportunamente segnalati.
  
- b) per la stagione balneare 2011, nelle acque di mare antistanti il litorale, individuate secondo la Cartografia Terrestre ufficiale dello Stato, reticolato U.T.M., come di seguito specificato, e precisamente:
  - zona permanentemente non idonea alla balneazione per attracco natanti avente la seguente estensione: 50 mt. a nord e a sud di 01°58'03" "- 43°18'07" e corrispondente alla foce del fiume Cecina;

## Articolo 3 **Prescrizioni sull'uso delle spiagge**

Sulle spiagge del litorale del Comune di Cecina E' VIETATO:

- 1) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
- 2) Lasciare unità in sosta di qualunque genere, ad eccezione di quelle destinate alla locazione (purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima) o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- 3) Lasciare sulle spiagge libere oltre il tramonto: ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.
- 4) Occupare la fascia dei 5 metri dalla battigia con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari.
- 5) Campeggiare.
- 6) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.

- 7) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
- 8) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo.
- 9) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...), organizzare manifestazioni nautiche, senza le prescritte autorizzazioni: tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo ai titolari di concessione demaniale marittima.
- 10) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- 11) Distendere o tingeggiare reti da pesca.
- 12) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 13) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
- 14) Accendere fuochi.
- 15) sul demanio marittimo è vietata qualsiasi attività di trattenimento o svago che necessiti di apposita autorizzazione da parte delle competenti Autorità.

#### **E' VIETATO** altresì:

per motivi di igiene e sicurezza, vista la particolare affluenza di persone e bambini sulle spiagge, condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio: in deroga a tale divieto, in ottemperanza all'art. 20 della L.R. 59/2009 è consentito l'accesso con animali sulle spiagge individuate con deliberazione G.C. n. 102 del 30.4.2002, appositamente delimitate e regolamentate secondo le disposizioni contenute in allegato alla presente ordinanza. Sono comunque esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, condotti al guinzaglio e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare ad eccezione delle spiagge per cani individuate.

#### **Articolo 4**

#### **Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari**

##### **Disciplina Generale degli arenili**

Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 20.00, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali accessori fino all'orario consentito dalle normative vigenti.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta costituiti da rifiuti dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.

Il concessionario dovrà assicurare sull'area in concessione libero accesso e movimento, tramite i corridoi di transito, a tutti coloro che intendano raggiungere i tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare. Chi si avvale di tale possibilità, d'altra parte, non deve trattenersi sulle aree in concessione oltre tempo strettamente necessario al transito, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila. Deve essere garantito un corridoio di libero transito per il raggiungimento della battigia.

Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - solo con sistema di paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare. E' fatto divieto di utilizzare palizzate in legno, teloni ombreggianti di qualsiasi tipo e cannicci (ad eccezione delle sole delimitazioni orizzontali fronte strada degli stabilimenti balneari della zona delle "Gorette" che potranno utilizzare dei teloni antipolvere a ridosso dei parcheggi o quelle risultanti da specifiche autorizzazioni stagionali)

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

### **Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.**

Oltre a quanto previsto nel precedente punto, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza, in luogo idoneo in prossimità delle cabine, di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

A parziale deroga del disposto dell'articolo 3, l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le altre esigenze di

sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei.

Con le stesse modalità indicate al punto precedente possono essere posizionate e mantenute, solo in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole.

I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

Fatto salvo quanto disciplinato all'art. 3 punto 15 della presente ordinanza, negli stabilimenti balneari è consentito svolgere liberamente attività di spettacolo e/o trattenimento, che si caratterizzino per la loro complementarità all'attività ricettiva e per le quali non sia previsto pagamento di biglietto di ingresso (neanche sotto forma di maggiorazioni dei prezzi praticati nella struttura e/o consumazioni obbligatorie) e non siano allestite strutture destinate allo svolgimento di tali attività.

Eventuali richieste per attività di spettacolo e/o trattenimento non rientranti nella tipologia del comma precedente saranno sottoposte a specifica valutazione ed eventualmente al rilascio di specifiche autorizzazioni in materia.

### Articolo 5

#### **Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime**

La legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio) e succ. mod ed int. disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree private e pubbliche, dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti, il relativo Regolamento di Attuazione n. 15R del 01-04-2009 e il Dlgs 59 del 26/05/2010. Per commercio sulle aree demaniali marittime s'intende l'attività di vendita al dettaglio, con eventuale consumo immediato dei prodotti, svolta in forma itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime (arenile e mare territoriale) è consentito esclusivamente ai possessori di titoli abilitativi per l'esercizio di tale attività, previa presentazione di comunicazione al Comune almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività. Per l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare alla comunicazione di cui sopra una autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari.

L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:

1. Esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
2. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
3. Esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali, quali, a solo titolo esemplificativo, bancarelle mobili, carretti, ecc.;
4. Nel mare territoriale, mediante imbarcazioni a motore dotate di certificazione di sicurezza per la balneazione, rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto.
5. Senza ausili musicali o di amplificazione, e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica.

Sono escluse dall'accesso:

- a) Le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
- b) Le aree demaniali in cui è vietato l'esercizio dell'attività;
- c) Gli ambiti dunali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28, chiunque eserciti l'attività di commercio in aree demaniali marittime senza i prescritti titoli abilitativi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro, oltre al sequestro cautelare delle attrezzature e della merce. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 alle violazioni di quanto previsto dal presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. Per tali violazioni l'autorità competente e' il Comune di Cecina.

#### **Articolo 6**

#### **Divieto di balneazione in presenza di bandiera rossa**

In condizioni di mare mosso o agitato, segnalato dalla bandiera rossa, issata sugli appositi pennoni posti in corrispondenza degli stabilimenti balneari e dei punti azzurri nelle spiagge libere, è VIETATA LA BALNEAZIONE.

Chiunque non osservi quanto stabilito dal comma precedente, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo ulteriori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 1164, comma 2 del Codice della Navigazione.

#### **Articolo 7**

#### **Disposizioni finali**

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e del Regolamento di gestione del Demanio Marittimo Comunale.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971, n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 alle violazioni di quanto previsto dalla presente ordinanza, non ricomprese nel comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. Per tali violazioni l'autorità competente e' il Comune di Cecina.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzata a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Toscana Dip. Politiche Territoriali e Ambientali, all'A.R.P.A.T. di Livorno, all'A.S.L. n. 6, al Comando di Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Cecina; alla Squadra Nautica c/o la Questura di Livorno.

Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Livorno e delle Autorità Marittime di Marina di Cecina.

Cecina, li 20-4-2011



**IL SINDACO**  
(Stefano Benedetti)

**COMUNE DI CECINA**  
**(Provincia di Livorno)**

(Allegato all'ordinanza Sindacale n° 10 del 20-04-2011)

**SPIAGGIA ATTREZZATA PER ANIMALI DOMESTICI**  
(Accesso a persone con animali al seguito)

**REGOLAMENTO**

1. L'accesso a questa spiaggia, così come delimitata, è consentito ad un numero massimo di due (2) animali per persona. Allo scopo si ricorda che per quanto attiene l'attraversamento della fascia pinetata valgono le norme di conduzione dei cani già in vigore, ed in particolare l'obbligo di tenere l'animale rigorosamente al guinzaglio, come è prescritto nell'ordinanza n° 22 del 31.12.2001;
2. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale.
3. I cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive quali rabbia-cimurro-parvoviroso-epatite infettiva e leptospirosi. L'accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza;
4. Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia;
5. Comportamento – Ogni due (2) ore circa, l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.
6. Prima e dopo il bagno in mare, nel periodo di permanenza sulla spiaggia il cane dovrà essere necessariamente tenuto a guinzaglio.
7. Il proprietario si dovrà dotare di un idoneo quantitativo di acqua per operazioni di igiene personale e verso l'animale, senza far uso di detergenti.
8. I proprietari sono personalmente responsabili del comportamento del proprio cane e degli eventuali danni causati a persone o cose, e conseguentemente essere dotati di idonea assicurazione.
9. E' vietato a chiunque utilizza la spiaggia per cani, abbandonare le deiezioni solide degli animali che debbono essere rimosse con mezzi a ciò idonei e deposte nell'apposito raccoglitore, come prescritto dall'art. 22 (Norme Igieniche) della L.R. 2009 n°. 59 e successive.

La violazione alle disposizioni contenute nel presente atto, se non disciplinata diversamente dalla Legge, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ordinanza n° 22 del 31.12.2001 relativa alla conduzione dei cani nel territorio comunale, e specificatamente:

- Per i punti da 1) a 8) da € 25,82 a € 92,96 conciliabile in misura ridotta con € 30,99
- Per il punto 9) da € 80,00 a € 480,00 (art. 40 comma "j" L.R. 59/2009), conciliabile in misura ridotta con € 80,00.

***E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente disposizione.***



IL SINDACO  
Stefano Benedetti

Numeri di telefono di riferimento:

Ufficio Locale Marittimo: Guardia Costiera    tel. 0586/621064  
S.O.S. Animali e Polizia Municipale – Cecina    tel. 0586/630977